



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 1 marzo 2016 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Avv. Giuseppe Marino - Componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor **Pietro Pietrosanti** (Tessera FISE n. 00738/G)

Premesso che

... omissis ...

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli articoli 1.1. del Regolamento di Giustizia e 10.3 dello Statuto della F.I.S.E.;

tenuto conto

- che l'incolpato ha riconosciuto la propria responsabilità nell'aver consentito e comunque nel non aver vigilato sulla circostanza che soggetto radiato dalla FISE abbia tenuto con regolarità lezioni di equitazione a tesserati della Federazione e del centro ippico di cui lo stesso incolpato è Presidente;
- che l'incolpato ha riconosciuto la propria responsabilità nel non aver adempiuto ai doveri spettanti a un Presidente di un centro affiliato quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la tutela dei soci e il rispetto delle regole dell'ordinamento federale che consentono solo a soggetti titolari della carica di istruttore di assistere e seguire allievi, anche juniores, all'interno delle strutture di un affiliato;
- che l'incolpato ha riconosciuto la propria responsabilità nell'aver ignorato la segnalazione di illecito dell'istruttrice federale Lucilla Montanari, continuando a tollerare e a non impedire che soggetto radiato tenesse lezioni di equitazione;



Federazione Italiana Sport Equestri

- che le parti hanno formulato conclusioni congiunte, rinunciando ad ogni gravame;

applica

al signor **Pietro Pietrosanti** la sanzione della **sospensione di mesi 6 (sei) da ogni carica e/o incarico federale e/o sociale, ivi compresa l'attività di istruttore**, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del Regolamento di Giustizia, e con avvertimento che i termini per proporre gravame di cui all'art. 55 del Regolamento di Giustizia decorreranno dalla pubblicazione della motivazione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 1 marzo 2016.

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to Avv. Giuseppe Marino

RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica